Servizio di Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro

D.LGS. 81/2008 VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE



Ing. Franco Cacchi

D.LGS. 81/2008 PRINCIPI DI TUTELA



- ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO
- VALUTAZIONE DEI RISCHI



MISURE DI PREVENZIONE



OBBLIGHI E RESPONSABILITA'

Lavoratore

Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro, pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione ... omissis.

Al lavoratore così definito è equiparato: ... omissis ... i VOLONTARI DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO E DELLA PROTEZIONE CIVILE ... omissis ...

ORGANIZZAZIONE



SORVEGLIANZA SANITARIA

Esperienze sul campo

LAVORATORI

Ing. Franco Cacchi

RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO - CESENA AUSL ROMAGNA

I VOLONTARI

Le due tipologie individuate dal Decreto Legislativo 81/2008

- 1) Volontari equiparati ai lavoratori (art. 3, c. 3-bis)
- Volontari della protezione civile
- Volontari della croce rossa italiana
- Corpo Nazionale soccorso alpino e speleologico
- Volontari dei vigili del fuoco
- Volontari di cooperative sociali (Legge 08/11/191 n. 381)

- 2) Volontari accomunati ai lavoratori autonomi (art. 3, c. 12-bis)
- Volontari di cui alla Legge 01/08/1991 n.266
- Volontari in servizio civile
- Soggetti che prestano la propria attività, spontaneamente e a titolo gratuito o con mero rimborso di spese, in favore delle associazioni di promozione sociale (Legge 07/12/2000 n. 383)
- Volontari delle associazioni sportive dilettantistiche
- Soggetti di cui all' art. 67, c. 1, lett. m), DPR 22/12/1996 n. 917

Art. 3, comma 3-bis.

Nei riguardi delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e delle organizzazioni di volontariato della protezione civile, ivi compresi i volontari della Croce Rossa Italiana e del Corpo Nazionale soccorso alpino e speleologico, e i volontari dei Vigili del fuoco, le disposizioni del presente D.Lgs. sono applicate tenendo conto delle particolari modalità di svolgimento delle rispettive attività, individuate entro il 31 dicembre 2010 con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Dipartimento della protezione civile e il Ministero dell'interno, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro.





Attuazione del D.L.gs 81/2008

Volontari equiparati ai lavoratori (art. 3 c. 3- bis)

- Decreto Interministeriale 13/04/2011
- Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 12 gennaio 2012 modificato dal Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 25 novembre 2013

Decreto 13/04/2011 campo di applicazione

- a) Necessità di intervento immediato anche in assenza di preliminare pianificazione;
- b) Organizzazione di uomini e mezzi improntata a carattere di immediatezza operativa;
- c) Imprevedibilità ed indeterminatezza del contesto degli scenari emergenziali ... omissis ... impossibilità pratica di valutare tutti i rischi connessi di cui agli art.li 28 e 29 del D.Lgs 81/2008;
- d) Necessità di derogare, prevalentemente per gli aspetti formali omissis. ... pur garantendo sostanziali e concreti criteri operativi, per la tutela dei volontari e delle persone;

Decreto 13/04/2011 campo di applicazione

Le sedi delle organizzazioni (salvi i casi in cui nelle medesime si svolga attività lavorativa non in emergenza), i luoghi di esercitazione, formazione ed intervento non sono considerati luoghi di lavoro ai sensi del D. Lgs 81/2008.



NON APPLICABILITA' DELL'ALLEGATO IV DEL D.LGS 81/2008

Decreto 13/04/2011 obblighi delle organizzazioni

 Curare che il volontario riceva formazione, informazione ed addestramento con riferimento agli scenari di rischio di Protezione Civile ed ai compiti svolti dal volontario in tali ambiti.

INFORMAZIONE: fornire conoscenza

FORMAZIONE: processo educativo per acquisizione di competenze

ADDESTRAMENTO: attività per fare apprendere l'uso corretto

Decreto 13/04/2011 obblighi delle organizzazioni

 Curare che il volontario sia dotato di attrezzature e DPI idonei per i compiti che può essere chiamato a svolgere ed al cui uso deve essere adeguatamente formato ed addestrato

Tracciabilità dell'assegnazione/dotazione su registro

- Curare che il volontario sia sottoposto a Controllo sanitario
- Curare che il volontario sia sottoposto a sorveglianza sanitaria per i volontari che risultano esposti agli agenti di rischio previsti dal D.L.gs 81/2008

Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 12 gennaio 2012

modificato dal

Decreto del 25 novembre 2013

- 1) Indirizzi comuni per l'individuazione degli scenari di rischio
- 2) Indirizzi comuni per lo svolgimento dell'attività di formazione, informazione ed addestramento, per la tutela della propria salute e sicurezza
- 3) Indirizzi comuni per il Controllo Sanitario
- 4) Indirizzi per l'attività di Sorveglianza Sanitaria

Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 12 gennaio 2012 modificato dal Decreto del 25 novembre 2013

- Controllo sanitario: periodicità quinquennale
- Sorveglianza Sanitaria:
 Rischi del D.L.gs 81/2008: limite di soglia



Svolgimento di attività operative per più di 535 ore/anno oppure

Svolgimento di attività operative per più di 65 giorni anno

Responsabilità delle Organizzazioni

- 1) Individuazione degli scenari di rischio
- 2) Individuazione dei compiti da affidare
- 3) Registrazione/ trasmissione dei dati relativi al Piano dei Controlli Sanitari e alla Sorveglianza Sanitaria, utilizzando i volontari conformemente ai giudizi di idoneità loro riferiti
- 4) Vigilanza sui comportamenti corretti e l'uso conforme di attrezzature e DPI

ATTENZIONE!!!

Se le associazioni di volontariato hanno al loro interno lavoratori subordinati rientrano in tutti gli obblighi previsti dal D. L.gs. 81/2008

Responsabilità del Volontario

- 1) Prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone coinvolte
- 2) Fare formazione
- 3) Osservare le istruzioni operative ricevute
- 4) Utilizzare correttamente attrezzature/DPI
- 5) Segnalare le deficienze riscontrate
- 6) Non rimuovere i dispositivi di sicurezza
- 7) Sottoporsi ai controlli/ sorveglianza sanitaria

Responsabilità delle Pubbliche Amministrazioni

Coordinare e supportare il Sistema delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile, in particolare per attività formative ed addestrative.

LAVORATORI DELLA PROTEZIONE CIVILE

Art. 3 comma 2

Nei riguardi delle ... omissis ... servizi di Protezione Civile ... omissis ... le disposizioni di cui dal D. Lgs 81/2008 sono applicate tenendo conto delle effettive e particolari esigenze ... omissis ...

disciplinate da apposito decreto:

D.P.C.M. 28 novembre 2011 n. 231

D.P.C.M. 28 NOVEMBRE 2011 n. 231

- Le procedure operative per tipologie di evento ottemperano all'obbligo di effettuare la valutazione del rischio
- Non responsabilità del personale del Dipartimento di Protezione Civile in merito a violazioni del D.Lgs 81/2008 da parte del personale coordinato
- In caso di lavorazioni soggette al titolo IV del D. Lgs. 81/2008 obbligo di sola nomina del Coordinatore in Fase di Esecuzione

ORGANIZZAZIONE

SCENARI DI RISCHIO COMPITI ATTREZZATURE DPI - FORMAZIONE

SORVEGLIANZA SANITARIA

Aggiornamento delle esperienze sul campo



VOLONTARI

TABELLA RIASSUNTIVA ADEMPIMENTI

Organizzazioni di Volontari alla Protezione Civile		
ADEMPIMENTO	senza lavoratori subordinati o equiparati	con lavoratori subordinati
Servizio di Prevenzione e Protezione e nomina del responsabile	NON APPLICABILE	
Valutazione dei rischi	APPLICABILE – per definire le misure di tutela e la necessità di sor∨eglianza sanitaria	APPLICABILE (secondo quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008 e dal D. 13/04/2001)
Rappresentante dei La∨oratori per la Sicurezza	NON APPLICABILE	
Sor∨eglianza sanitaria e nomina del medico competente	APPLICABILE – modalità definite dal Decreto Capo Dipartimento 12/01/2012	
Documento sulla Valuta <i>z</i> ione dei Rischi	NON APPLICABILE	APPLICABILE (secondo quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008 e dal D. 13/04/2001 con possibile uso di procedure standardizzate per OdV con meno di 50 dipendenti che operano senza rischi particolari)
Formazione (accordo Stato Regioni 21.12.2011)	APPLICABILE – modalità definite dal Decreto Capo Dipartimento 12/01/2012	APPLICABILE (secondo quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008 e dal D. 13/04/2001)
Idoneità luoghi di la∨oro, impianti, attrezzature	APPLICABILE (seppur con parziali differenze a seconda del caso che siano presenti o meno lavoratori subordinati o equiparati)	

Grazie per l'attenzione